

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda

N. 216/2009 sub 2 R.G.

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente relatore

dott. Bruno Casciari

Giudice

dott. Caterina Passarelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa promossa con reclamo ex art. 36 L. Fall.

DA

[redacted] s.p.a. (Avv. [redacted] di
Treviso)

CONTRO

Fallimento Immobiliare [redacted] s.r.l. (contumace),
con l'intervento di

Avv. [redacted] di Treviso,

avverso il decreto del giudice delegato del fallimento Immobiliare [redacted] s.r.l.,
dott.ssa Elena Rossi, del 6/3/2014,

Il Tribunale,


letti gli atti di causa,

sentito il giudice relatore,

vista la documentazione allegata dalle parti,

premesso che:


- la Banca reclamante, quale creditore con privilegio ipotecario, impugna il decreto con cui il giudice delegato ha respinto il reclamo proposto avverso il primo piano di riparto parziale predisposto dal curatore;
- premesso che il progetto riguarda la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile incapiente gravato da ipoteca in favore della Banca, la Banca si duole che tale progetto preveda il pagamento di spese in prededuzione per euro 8.460,47 (in particolare il compenso dell'Avv. ██████████, relativo a spese legali della procedura riguardanti un ricorso per sequestro conservativo e azione di responsabilità nei confronti dei soci - amministratori della fallita) che non hanno portato utilità al creditore con privilegio ipotecario.
- La Banca richiama l'art. 111 bis comma 2 L. Fall. laddove prevede che dalle somme destinate ai crediti prededucibili va escluso "quanto ricavato dalla liquidazione di beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti", salva l'imputazione di un'aliquota delle spese generali, da calcolarsi in base alle circostanze concrete. Sostiene altresì la banca che l'addebito di tutte le spese generali sin qui sostenute dalla curatela non si giustifica alla luce delle previsioni di realizzo di un attivo stimato in oltre € 335.000,00 relativo alla massa mobiliare, posto che la massa mobiliare verrebbe alleggerita delle spese generali in danno di quella immobiliare e, allo stesso tempo, il maggior credito privilegiato della banca finirebbe ingiustamente per degradare al



rango di chirografo (per la parte destinata alla copertura delle spese generali).


Il Tribunale, ritenuto che:

1. Anche anteriormente alla riforma della legge fallimentare, che ha introdotto gli artt. 111 bis e 111 ter, vi era un orientamento favorevole al prelievo dal ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno, ipoteca o privilegio speciale, delle spese direttamente e specificamente inerenti al bene, sia relative alla sua amministrazione, sia relative alla procedura di vendita (Cass. 7756/1997, 251/1995 e molte altre) nonché di un'aliquota proporzionale delle spese generali (Cass. 11500/2010, 2329/2006).
2. L'art. 111 bis comma 2 L. Fall. regola il rapporto tra i creditori prededucibili e i creditori muniti di garanzia reale disponendo che il ricavato della liquidazione dei beni gravati da garanzie sia destinato ai creditori garantiti e de residuo alla massa fallimentare per il pagamento dei crediti prededucibili, ferma restando la aliquota da imputare a spese generali ex art. 111 ter. Secondo la banca andrebbero escluse dall'imputazione pro-quota delle spese generali quelle spese della procedura che non sono di utilità, neppure parziale, per il creditore garantito. Osserva in proposito il creditore intervenuto che il creditore garantito da pegno o ipoteca ha sempre interesse anche all'esecuzione collettiva, soprattutto nell'ipotesi di incapienza del bene gravato, posto che per la parte incapiente degrada a chirografo e come tale concorre sul realizzo di altri beni. Ne consegue che, in caso di attivo costituito dal ricavato di un unico



bene tutte le spese generali devono essere imputate a quel bene.

3. Tale ultima impostazione appare corretta, tanto più che la natura pubblicistica del fallimento, indirizzato alla tutela dell'interesse di tutti i creditori e non a quello dei singoli, impone che, una volta aperta la procedura, i creditori con garanzia debbano sottostare ad un unico tipo di procedimento, ed in particolare alle regole che disciplinano la distribuzione del ricavato, tra le quali assume rilievo l'art. 111 L. Fall. che antepone la soddisfazione dei crediti prededucibili ai privilegiati.
4. Si tratta di vedere se e come tale regola vada applicata nell'ipotesi di distribuzione parziale, quando in particolare non è noto se la procedura avrà in futuro ulteriore attivo da distribuire. Sostiene in proposito l'intervenuto che in sede di riparto finale, allorché si avrà contezza dell'entità dell'ammontare dell'attivo realizzato e delle spese prededucibili, sarà pur sempre possibile determinare le percentuali di spese generali a carico di ciascuna massa e quindi procedere ad eventuali congruagli, non essendo precluso in quella sede un ulteriore versamento in favore del creditore ipotecario.
5. Tale rilievo è condivisibile: in effetti mentre da un lato i riparti parziali vanno eseguiti in base alla situazione esistente, dall'altro nessuna norma vieta che in sede di riparto finale vengano effettuati i congruagli necessari a soddisfare i creditori eventualmente sacrificati in precedenza, a causa della situazione all'epoca esistente e modificatasi in forza del progredire della liquidazione.
6. Il reclamo va conseguentemente respinto.



7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo,

condanna la Banca [REDACTED] s.c.p.a a rifondere all'Avv.

[REDACTED] le spese di causa, che liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre a spese generali (15%), cp e iva come per legge.

Treviso, 10/6/2014

Il Presidente

PROF. MARIO CAZZARRO
MARIO CAZZARRO

Depositato in cancelleria

il 14-6-2014

Il Cancelliere
MARIO CAZZARRO
MARIO CAZZARRO